

COMUNE DI BONARCADO.

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E AI COMITATI CHE ORGANIZZANO ATTIVITÀ' E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Approvato con deliberazione c.c. , esecutiva ai sensi di legge.

Titolo I - Oggetto e finalità del regolamento

Art 1 Principi e finalità

I. Il Comune di Bonarcado, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, naturali, fisiche, culturali e spirituali.

II. Definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma I, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

Quadro degli interventi

I. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

II. Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche le società di cui all'art. 2247 del Codice Civile per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

Art. 3 Forme di intervento

L'Amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:

a) la concessione di contributi finanziari in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità pubbliche o interessi generali;

b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente. In tal caso il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso;

Titolo II - Concessione di contributi

Capo I » Disposizioni di carattere generale

Art. 4 Tipologie e condizioni

I. 1 contributi e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere concessi:

a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali);

b) per singole iniziative od opere (contributi ad hoc).

II. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizioni, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, il Consiglio comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione (contributi nominativi).

III. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 16, se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle prescrizioni di cui al successivo articolo 22, se trattasi di contributi per iniziative periodiche.

IV. Il richiedente deve sempre attestare esplicitamente se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e percepito altri contributi o sovvenzioni e in quale misura.

Art. 5 Entità del contributo

I. La concessione del contributo considera solo le spese che fanno carico al richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

II. L'amministrazione ammette il contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti dal richiedente.

III. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.

IV. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'ottanta per cento di cui al comma precedente.

Art. 6 Verifica dei requisiti

I servizi comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla ammissibilità e congruità delle spese previste nonché alle altre condizioni di cui al IV comma dell'art. 4.

Art. 7 Criteri di concessione

I. La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal Consiglio comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente osservando i seguenti criteri:

a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata;

b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;

c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;

d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;

II. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso, che, di norma, dovrà essere lo stesso servizio proponente.

III. Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

Art. 8 Fase di erogazione

I. I servizi comunali competenti provvedono alla liquidazione dei contributi, che avviene con determinazione del Dirigente di settore, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta.

II. La fase o momento della erogazione non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 16 e 22.

Art. 9

Riduzione del contributo

Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Giunta, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente articolo 5, o una concreta partecipazione di cui al IV comma dell'art. 4.

Art. 10 Revoca del contributo

I. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.

II. Parimenti, il contributo è revocato qualora:

- a) la rendicontazione di cui ai successivi articoli 16 e 22 non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 11 Settori d'intervento

I. La Giunta comunale determina, con apposito provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, e sulla base delle indicazioni e direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica, i settori di intervento, per i quali è prevista la concessione di contributi annuali alle associazioni e agli enti cittadini per l'attività di carattere continuativo da essi realizzata nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di previsione.

II. La Giunta, con il medesimo provvedimento, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 12 Soggetti ammessi

I. I contributi annuali possono essere concessi a favore di enti pubblici, associazioni o comitati regolarmente costituiti e che svolgano attività durante l'intero anno.

II. I soggetti beneficiari di contributi ad hoc per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

Art. 13 Domande

I. Le domande di contributo annuale devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, corredata di rendiconto completo delle entrate e delle spese, nonché la dichiarazione di cui al IV comma dell'art. 4.

II. Il rendiconto di cui al comma precedente, da allegare alla domanda di contributo, deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da regolari pezze giustificative.

Art. 14 Procedimento

Sulle richieste di contributo annuale la Giunta comunale si pronuncerà, adottando i necessari provvedimenti, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 15

Rendicontazione ed erogazione

L'erogazione dei contributi annuali è disposta in una o più soluzioni, con le modalità che la Giunta riterrà opportune a seconda della tipologia della Manifestazione o attività culturale e dell'entità del contributo.

CAPO III - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE OPERAZIONI ED OPERE

Art. 16

Soggetti ed iniziative ammessi

I. 1 contributi ad hoc possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.

II. L'iniziativa od opera può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

III. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.

Art. 17 Domande

I. Le domande di contributo ad hoc per singole iniziative od opere possono essere presentate a preventivo, almeno due mesi prima dell'effettuazione dell'iniziativa.

II. La Giunta comunale può stabilire, a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.

III. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliato bilancio preventivo e dall'indicazione del codice fiscale dell'ente o del rappresentante legale.

Art. 18 Procedimento

Sulle richieste di contributo ad hoc la Giunta comunale si pronuncerà entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 19 Pubblicità

I. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse una apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

II. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.

Art. 20

Rendicontazione ed erogazione

L'erogazione dei contributi ad hoc è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 9, previa presentazione di rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da regolari pezze giustificative.

Art. 21 Acconti

La Giunta, con la deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.

Titolo III - Concessione di beni

Art. 22 Destinatari

L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa previa corresponsione di un eventuale canone determinato dalla Giunta.

Art. 23 Procedimento

I. Entro la data che la Giunta determinerà annualmente gli enti interessati devono presentare domanda al Comune per le attività da svolgersi nell'anno successivo. Nell'eventualità in cui non venga modificata, si riterrà valida la data fissata nell'anno precedente.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli articoli 7 e 14.

II. La Giunta assegna gli immobili osservando i criteri di cui al precedente articolo 8.

Art. 24 Convenzione

La concessione in comodato deve essere regolata da apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, ivi compreso l'eventuale corrispettivo, e non può avere durata superiore ad un anno, salvo rinnovo tacito per uguali periodi, previa verifica da parte del servizio comunale competente del permanere delle condizioni che l'hanno determinata e del rispetto delle clausole della convenzione.

Titolo IV - Concessione di benefici

Art. 25 Servizi

- I. Il Comune può intervenire e provvedere dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.
- II. La concessione dei benefici di cui al precedente comma viene accordata con determinazione del Sindaco o dell'assessore competente, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'amministrazione.
- III. I benefici vengono accordati con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture e appalti, allorché l'amministrazione intenda provvedere mediante affidamento a terzi.
- IV. L'associazione o ente beneficiario di cui al comma III è tenuto a presentare, al termine dell'iniziativa, il rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da regolari pezze giustificative.
- V. Il costo - calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale - per la fornitura di prestazioni e servizi, anche se effettuati in economia, va a diminuire il contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative o attività proposte da Associazioni o Enti.

Art. 26 Concessioni diverse

- I. La concessione in uso occasionale e momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati con determinazione del Sindaco o dell'assessore competente, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti.
- II. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, etc, o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili ed i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
- III. E' facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma precedente.
- IV. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 27 Patrocinio

- I. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti viene accordato con determinazione della Giunta comunale, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.
- II. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- III. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 Responsabilità

- I. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 3 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.
- II. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
- III. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 Esclusioni

- I. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a)** per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - b)** per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c)** per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
 - d)** in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
- II. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.